

TRIBUNALE DI RIMINI

Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg. Magistrati :

Dott. ANDREA LAMA *Presidente*

Dott.ssa MARIA ANTONIETTA RICCI *Giudice*

Dott.ssa DARIO BERNARDI *Giudice Relatore*

IL CASO.it

esaminata l'opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. proposta da

- EQUITALIA ROMAGNA S.P.A.

(Avv. LEARDINI ANDREA).

OPPONENTE**contro**

- FALLIMENTO L'ANTICO RESTAURO S.R.L.

(Avv. MARCO GAVELLI).

OPPOSTO

avverso il decreto di esecutorietà dello stato passivo ex art. 96 L.F. del G.D. del Tribunale di Rimini in data 26.6.2009;

letti gli atti del procedimento N. 5757/09 R.G.,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- con decreto di esecutorietà dello stato passivo ex art. 96 L.F. del G.D. il Tribunale di Rimini in data 26.6.2009 ammetteva il credito dell'opponente EQUITALIA ROMAGNA S.P.A. al passivo dell'opposto FALLIMENTO L'ANTICO RESTAURO S.R.L. come segue: € 1.076,35 in privilegio; 534,61 ammesso in chirografo, senza riconoscere l'ipoteca richiesta dall'opponente;
- EQUITALIA ROMAGNA S.P.A. con la presente opposizione chiede di essere ammessa al passivo per l'importo di € 1.610,69 in privilegio ipotecario in forza dell'ipoteca iscritta dall'opponente in data 22.12.2008; il ricorso del creditore, in particolare, si fonda sull'unico argomento dell'assimilabilità dell'ipoteca iscritta in forza dell'art. 77 del D.P.R. 602/1973 all'ipoteca legale e, quindi, la non revocabilità della stessa ai sensi dell'art. 67, 1° comma, n. 4 L.F., avendo, tra l'altro, il credito per cui si agisce, natura tributaria (I.V.A.);
- il FALLIMENTO L'ANTICO RESTAURO S.R.L. costituendosi ha dedotto, al contrario, l'assimilabilità dell'ipoteca iscritta da EQUITALIA ROMAGNA S.P.A. ad un'ipoteca giudiziale, come ritenuto dal G.D., in forza dei seguenti elementi di somiglianza: 1) l'ipoteca ex art. 77 del D.P.R. 602/1973 è priva di automaticità (a differenza dell'ipoteca legale e similmente all'ipoteca giudiziale); 2) l'ipoteca ex art. 77 del D.P.R. 602/1973 è solo eventuale e non deve essere iscritta d'ufficio (a differenza dell'ipoteca legale e similmente all'ipoteca giudiziale); 3) l'ipoteca ex art. 77 del D.P.R. 602/1973 è generale e può essere iscritta su tutti i beni del debitore (a differenza dell'ipoteca legale e similmente all'ipoteca giudiziale); 4) dal punto di vista terminologico, l'art.

2817 c.c. utilizza l'espressione "ipoteca legale" che non si rinviene nell'art. 77 del D.P.R. 602/1973;

IL CASO.it

- innanzi tutto, e dal punto di vista letterale, deve osservarsi come l'art. 77, 1° comma D.P.R. 602/1973 non prevede espressamente la qualificazione come "legale" o come "giudiziale" dell'ipoteca iscritta sulla base del ruolo;
- l'art. 67, 1° comma, n. 4 L.F. prevede la revocabilità delle "*ipoteche giudiziali o volontarie*" costituite "*entro sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti*";
- si discute, dunque, solo ed esclusivamente della qualificazione come "legale" o "giudiziale" dell'ipoteca iscritta ai sensi dell' art. 77, 1° comma D.P.R. 602/1973;
- questo collegio, conformemente al proprio orientamento in materia, ritiene condivisibile la valutazione operata del G.D. in termini di ipoteca giudiziale;
- in particolare, difetta nell'ipoteca ex art. 77, cit. il classico elemento distintivo dell'ipoteca legale ovvero la previsione dell'automaticità dell'iscrizione (nel senso della diretta previsione dell'iscrizione dell'ipoteca ad opera della legge, con preciso vincolo al conservatore in tal senso, e con conseguente non necessità, ai fini dell'iscrizione, di un atto volontario della parte); al contrario, l'ipoteca iscritta da EQUITALIA trova il suo fondamento nella legge, ma al solo fine della equiparazione del titolo amministrativo (costituito dal ruolo) al titolo giudiziale, come previsto dall'art. 77 del dpr 26 febbraio 1999 n. 602, al fine di consentire, per atto di parte (richiesta), l'iscrizione da parte del Conservatore (nello stesso senso Trib. Vicenza, 10.7.2007, n. 1804; Trib. Macerata 16.6.2008);
- infatti, l'esenzione da revocatoria dell'ipoteca legale è da collegarsi alla sua automaticità, ossia al suo essere indipendente dalla volontà del creditore; il concessionario, invece, sceglie di iscrivere o non iscrivere l'ipoteca, e sceglie anche il momento in cui provvedere all'iscrizione, costituendo volontariamente un diritto di prelazione del proprio credito, sulla base del presupposto che il ruolo abbia efficacia esecutiva (peraltro, nell'ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 77, l'iscrizione ipotecaria è vista come un onere, da adempiere almeno sei mesi prima dell'inizio dell'azione esecutiva); la posizione del concessionario è, pertanto, equiparabile a quella di qualunque creditore che iscriva ipoteca in base a titolo esecutivo;
- infine, occorre osservare come la giurisprudenza anconetana citata dall'opponente sia riferita a fattispecie differente (art. 26 L. 4/1929) rispetto a quella di cui all'oggetto della presente opposizione;

IL CASO.it

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza collegiale del 27/11/2009,

RESPINGE

l'opposizione proposta da EQUITALIA ROMAGNA S.P.A. avverso il decreto di esecutorietà dello stato passivo ex art. 96 L.F. del G.D. del Tribunale di Rimini in data 26.6.2009;

condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite a favore del fallimento opposto, spese che si liquidano in € 350,00 per onorari ed € 150,00, oltre I.V.A., C.P.A. e 12,5 % spese generali;

IL CASO.it

Così deciso in Rimini, nella Camera di Consiglio del 3/12/2009.

Il Presidente
Dott. ANDREA LAMA



Il Giudice Est.
Dott. DARIO BERNARDI

